

R.G.V.G. 694/2026



TRIBUNALE DI SALERNO

UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice designato, visto il ricorso depositato in data 24.3.2026, con il quale la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 del D.Lgs. 14/2019, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa e dell'insolvenza; rilevato che a, norma dell'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019, secondo la formulazione da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 227, di modifica del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. correttivo-ter): "1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto"; rilevato che veniva nominato dall'O.C.C., quale esperto, il dott. Fabio Pignataro, che accettava l'incarico;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019: "3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti";

rilevato, quanto agli oneri di pubblicazione di cui all'art. 18 CCI, che al ricorso non risulta allegata prova dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18 CCI, né è stata allegata visura aggiornata della società;

rilevato che la società ricorrente ha richiesto al Tribunale la conferma delle misure protettive cc.dd. "tipiche", di seguito testualmente elencate ("confermare, anche inaudita altera parte, le misure protettive e provvedere all'adozione dei provvedimenti cautelari necessari ed opportuni per condurre a termine le trattative nei confronti di tutti i creditori della Società, ai sensi degli artt. 18 e 19 C.C.I.I., nei confronti dei creditori interessati alla procedura di CNC, per come illustrato in narrativa;

ED, IN PARTICOLARE, DI DISPORRE



- prevedere la sospensione per la durata massima o quella che sarà concessa di entrambe le procedure esecutive pendenti R.G.E. n.° 254/2016 ed R.G.E. n.° 221/2024;

- Concedere alla Ricorrente il termine di cui all'art. 18 “Codice della Crisi” nella misura massima prevista dalla legge e precisamente 120 giorni;

rilevata la necessità dell’instaurazione del contraddittorio per la conferma/modifica/revoca delle misure protettive ex art. 19 co. III del D.Lgs. 14/2019;

FISSA avanti a sé l’udienza dell’ 9.4.2026 h. 10.00 presso il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, piano 6, stanza 609, ufficio della dott.ssa Maria Carolina De Pasquale, per la discussione del ricorso e la conseguente conferma/revoca/modifica delle misure protettive di cui all’art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 e la concessione/rigetto delle misure cautelari richieste come indicate in parte motiva;

Dispone lo svolgimento dell’udienza mista già prevista (mediante comparizione in presenza o inoltro di note di trattazione di cui verrà data lettura) anche in videoconferenza con l’applicativo TEAMS, precisando che il link per la partecipazione verrà comunicato nella mattina dell’8.4.2026 a parte ricorrente e alle altre parti che ne faranno richiesta entro il giorno prima dell’udienza.

- a) **Dispone** ex art. 151 cpc che la ricorrente notifichi il ricorso ed il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, od in assenza a mezzo e-mail ordinaria, nei confronti dell’Erario e dei primi dieci creditori per ammontare del credito, nonché dei creditori che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari o presentato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o siano intervenuti nei relativi procedimenti, entro la data del 03.4.2026;
- b) **Dispone**, a cura dell’esperto nominato dalla istante, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Salerno, entro la data del 31.3.2026;
- c) **Dispone** che la società ricorrente adempia all’incombente di cui all’art. 19 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (“entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”);
- d) **Dispone** che la società ricorrente, prima della data dell’udienza, depositi la documentazione relativa agli incombeni di cui all’art. 19 CCII;



- e) **Onera** la società ricorrente al deposito nel termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione della presente della documentazione mancante sopra indicata ovvero la prova dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18 CCI, nonché visura aggiornata della società;
- f) **Dispone** che l'esperto prima della data dell'udienza depositi la documentazione relativa agli incombenti di cui all'art. 19 CCII;
- g) **Assegna** ai creditori termine sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive.
- h) **Dispone** che l'esperto depositi, entro la data del 4.4.2026, a norma dell'artt. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
- i) **Dispone** che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito della ricorrente ed all'esperto.

Si comunichi.

Lì, 28.3.2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale

